



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 15773/2014

Cron. 27509

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA

- Presidente - Ud. 18/09/2019

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere - PU

Dott. PAOLA GHINOY

- Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Rel. Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15773-2014 proposto da:

AG , elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato ANGELO PETRALIA;

- **ricorrente** -**contro**

CASSA X

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA
PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato MARIA

SALAFIA, rappresentata e difesa dall'avvocato
LEONARDO CARBONE;

- controricorrente -

nonchè contro

SERIT SICILIA S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2551/2013 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/12/2013, R. G.
N. 2857/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l'accoglimento del 1° motivo, inammissibile il 2°
motivo del ricorso;

udito l'Avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO per delega
verbale Avvocato ANGELO PETRALIA;

udito l'Avvocato LEONARDO CARBONE.

RG 15773/2014

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 4 dicembre 2013, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione, proposta dall'avvocato AG , avverso la cartella esattoriale per il pagamento della somma di euro 676,44 in favore della Cassa X , a titolo di sanzione per il mancato invio delle comunicazioni obbligatorie relative al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari ai fini IVA, per gli anni 2000 e 2001.
2. La Corte di merito, in assenza della prescritta comunicazione della A e in considerazione della natura della condotta omissiva, un illecito permanente con possibilità, per i soggetti obbligati, di provvedervi sempre, riteneva che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di consumazione dell'illecito coincidente con l'invio delle comunicazioni stesse, non fosse iniziato a decorrere e, conseguentemente, non poteva ritenersi maturata la prescrizione alla data di notificazione della cartella esattoriale.
3. La Corte territoriale riteneva, inoltre, inapplicabile, *ratione temporis*, la delibera della Cassa n.606 del 2008, entrata in vigore successivamente ai fatti sanzionati.
4. Avverso tale sentenza ricorre AG , con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito la Cassa X , con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
5. Serit Sicilia s.p.a. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 17 e 19, legge n.576 del 1980, la ricorrente ritiene erronea l'interpretazione secondo cui la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa pecuniaria per omesso invio del modello 5 inizierebbe a decorrere dalla data di invio del modello e la qualificazione della condotta omissiva alla stregua di un illecito

permanente. Assume che la previsione dell'art. 19, comma 2, della legge n.576 *cit.* attiene ai crediti contributivi e si estende agli accessori e alle sanzioni per le omissioni contributive, mentre nella specie si controverte esclusivamente della sanzione pecuniaria comminata dal comma 4 dell'art.17 della legge n.576 per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale di cui ai commi precedenti. Assume, inoltre, che non si versa, nella specie, né nell'eventuale esercizio di un'azione disciplinare, non risultando più iscritta all'Albo dal 1° febbraio 2001, né del recupero di contributi non versati, considerato che non risulta essere stata accertata, e contestata, la produzione di alcun reddito nei pochi mesi di esercizio della professione. Sostiene che l'obbligo di presentazione del modello 5 soggiace a termini precisi - trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi - e che l'eventuale condotta inadempiente non può dar luogo alla possibilità, per la Cassa, di irrogare una sanzione amministrativa per un tempo indefinito. Richiama, infine, la delibera n.606 del 2008 recante disciplina completa e dettagliata della prescrizione dei crediti contributivi, in tutti i profili.



7. Con il secondo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo, si duole dell'omessa valutazione di documenti inerenti all'intervenuta interruzione della prescrizione da parte della Cassa.
8. Il primo motivo è da accogliere.
9. Va innanzitutto premesso che l'argomentazione dei giudici del gravame che incentra la *ratio decidendi* evocando l'istituto dell'illecito permanente per qualificare la condotta inadempiente del mancato invio delle comunicazioni obbligatorie agli effetti del decorso della prescrizione, è del tutto fuorviante per aver adottato una categoria giuridica estranea al diritto civile.
10. Esaminando le norme che costituiscono la cornice normativa in cui si iscrive l'obbligo di comunicazione del professionista, osserva il Collegio che la legge n.576 del 1980 prevede, all'articolo 17, per gli iscritti agli albi degli avvocati l'obbligo di comunicare alla Cassa forense, entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini

dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno.

11. L'obbligatorietà della comunicazione risulta confermata anche dalla circostanza che il professionista è tenuto alla comunicazione anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative (art.17, comma 1, legge n. 576 cit.).
12. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
13. La sanzione, di natura amministrativa, per chi non ottempera all'obbligo di comunicazione o effettua una comunicazione non conforme al vero, consiste in una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata; tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine (art.17, comma 4, l.n.576 cit.).
14. Non si dubita, tra le parti, che si tratti di prescrizione quinquennale, coerentemente, del resto, con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, nel ricorso all'esame si controverte esclusivamente del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, laddove, come già accennato, i giudici del gravame, assumendo il perpetrarsi indefinitamente, nel tempo, della condotta inadempiente, hanno escluso del tutto che il termine prescrizionale possa iniziare a decorrere.
15. Ritiene invece il Collegio, in continuità con numerosi precedenti (v., da ultimo, Cass. n. 13639 del 2019), che il decorso del termine per l'esercizio della potestà sanzionatoria della Cassa debba necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali di cui agli artt. 17 e 23 della legge n. 576 del 1980, così come previsto dal secondo comma dell'art.19 che recita: *«Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23»*.
16. Il consolidato orientamento di legittimità che riconnette il decorso della prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria in esame al giorno in



cui è stata commessa la violazione, vale a dire allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, va ribadito non rinvenendosi, nella diversa tesi patrocinata dalla Cassa, argomenti decisivi per sottoporlo a rivisitazione (v., fra le tante, Cass. n. 17258 del 2018 e i numerosi precedenti ivi richiamati).

17. Conseguentemente, nella vicenda all'esame del Collegio, tenuto conto del termine spirato per la presentazione del Modello 5 – trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi – in riferimento ai redditi per gli anni 2000 e 2001, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere, rispettivamente, dal primo dicembre 2001 e dal primo dicembre 2002 e le sanzioni amministrative erano, pertanto, già prescritte al momento della notificazione della cartella esattoriale (in data 21 ottobre 2008).
18. Rimane assorbito il secondo mezzo d'impugnazione.
19. In conclusione, la sentenza va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione a cartella e dichiara non dovuta la sanzione comminata dalla Cassa.
20. Le spese dell'intero processo si liquidano, in favore di AG, come in dispositivo e seguono la soccombenza; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione a cartella e dichiara non dovuta la sanzione comminata dalla Cassa; condanna la Cassa al pagamento delle spese liquidate, per compensi professionali, per il primo grado in euro 400,00, per il secondo grado in euro 500,00, per il giudizio di legittimità in euro 900,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2019

Il Consigliere

Rossana Mancino

Rossana Mancino

Il Presidente

Antonio Manna

Antonio Manna

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



4 28 OTT. 2019

RG 15773/2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta

Rossana Mancino estensore